

Venezia, 05/09/2018

Prot. ENAC-ENE-05/09/2018-0096148-P

Spett. li

Polizia di Frontiera Aerea
Aeroporto Marco Polo

Compagnia Guardia di Finanza
Aeroporto Marco Polo

Comando Carabinieri
Aeroporto Marco Polo

SOT Agenzia Delle Dogane
Aeroporto Marco Polo

Comando Prov. le Vigili del Fuoco Venezia

Presidente AOC c/o Air France
Aeroporto Marco Polo

Soc. E.N.A.V.
Aeroporto Marco Polo

Soc. di Gestione SAVE SpA

Lufthansa - Cargo Working Group e Comitato Utenti Venezia

p.c.

Prefettura di Venezia


Questura di Venezia

Oggetto: Aeroporto di Venezia – Trasmissione ordinanza n. 16/2018/ENE

Si trasmette, in allegato, l'ordinanza n.16/2018/ENE riguardante la circolazione stradale nelle aree dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia – Tessera e l'istituzione della Zona a Traffico controllato.

Distinti Saluti

Il Direttore
Dott.ssa Roberta Carli



ORDINANZA n. 16 / 2018

Oggetto: Circolazione stradale nelle aree dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia Tesserà e istituzione della Zona a Traffico Controllato.

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Nord-Est,

- Visto** il codice della navigazione, approvato con regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 e s.m.i.;
- Visto** il decreto legislativo 2 luglio 1997 n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- Visto** il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- Visto** il DPR n. 495 del 16 dicembre 1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- Vista** la legge n. 33 del 22 marzo 2012, Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;
- Vista** la legge 24 novembre 1981, n.689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 "Norme di attuazione degli artt. 15 ultimo comma e 1 penultimo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689";
- Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 570 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205;
- Vista** il Decreto Interministeriale n. 128/14 del 20.3.1987, che approva l'affidamento in concessione alla società SAVE S.p.A. (di seguito anche il "Gestore") della gestione totale dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 521/1997, e la Convenzione, stipulata il 19.07.2001 tra l'ENAC e SAVE S.p.A.;

- Visto** l'art. 9 comma 3 della predetta Convenzione ENAC-SAVE che qualifica il Gestore quale "ente proprietario", per l'intera durata della Concessione, ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento;
- Vista** l'Ordinanza dei ENAC – Direzione Aeroportuale Nord-Est n. 26/2014 del 5 giugno 2014
- Vista** l'assoluta necessità di migliorare le condizioni di accessibilità all'aeroporto, garantendo la sicurezza dell'utenza e l'ordinato flusso veicolare lungo le strade aperte al pubblico transito dell'aeroporto, nonché migliorare la fruibilità degli spazi destinati alla marcia, alla fermata e alla sosta dei veicoli;
- Considerate** le continue segnalazioni aventi ad oggetto la fermata e/o sosta vietata lungo la viabilità del sedime aeroportuale aperta al pubblico transito, con conseguente intralcio alla circolazione e pericolo per l'utenza;
- Considerato** che, nonostante l'istituzione di tali divieti di sosta/fermata, corredati da idonea segnaletica, la numerosità dei rilievi delle violazioni di cui al punto precedente è ancora significativa;
- Considerato** indispensabile reprimere gli abusi in materia di circolazione e sosta dei veicoli nelle aree del sedime aeroportuale aperte al pubblico fuori dagli spazi consentiti, da più parti segnalati e riguardanti veicoli di utenza privata e anche mezzi destinati al trasporto pubblico, tanto da richiedere l'intervento, commissionato dal Gestore, di una società di vigilanza esterna a presidio della sicurezza dei passeggeri lungo la viabilità del sedime aeroportuale, lato land-side;
- Considerato** che tra il 2014 e il 2017 i passeggeri dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia sono cresciuti di circa il 22%, mentre gli utenti che si sono serviti di veicoli privati sono cresciuti del 32%;
- Considerata** l'intensa attività di ampliamento dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia e i numerosi cantieri che interessano, e interesseranno nei prossimi anni, sia l'area land-side, sia quella air-side, con il conseguente traffico pesante di mezzi operativi;
- Considerato** che le verifiche viarie di cui sopra richiedono un dispendioso e costante controllo, da parte delle FF.OO. aeroportuali e della Polizia Locale, del rispetto del Codice della Strada;
- Visto** lo studio trasportistico commissionato dal Gestore SAVE S.p.A. alla società TRT S.r.l. per la gestione della viabilità land-side, ivi compreso il tempo di percorrenza veicolare, con varie situazioni di traffico, delle strade aperte al pubblico transito dell'Aeroporto Marco Polo;

Considerato che, come rilevato dallo studio di cui sopra, il tempo di permanenza del tratto più lungo di viabilità aeroportuale richiede al massimo 3' 39";

Considerato che la legge n. 33 del 22 marzo 2012 consente l'istituzione di "Zone a Traffico Controllato" (ZTC) all'interno dei sedimi aeroportuali, il cui controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree può essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico;

Visto il progetto presentato dal Gestore SAVE S.p.A. per la realizzazione di una ZTC nell'ambito del sedime aeroportuale del Marco Polo di Venezia;

Vista la planimetria dell'area ZTC dell'Aeroporto Marco Polo, allegata alla presente ordinanza;

Visti i documenti di omologazione degli apparati di rilevamento dei dati per la ZTC, Decreto di Omologazione n. 2906 del 28 maggio 2013 del M.I.T. Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale – Direzione Generale per la sicurezza stradale;

Considerato che è stata istituita, all'interno di alcuni parcheggi destinati alla sosta breve, come da ordinanza ENAC D.A. Nord Est 26/2014 e s.m.i., una franchigia temporale gratuita di 10', tempo sufficiente per effettuare le operazioni di carico/scarico passeggeri e bagagli.

Ai sensi ed effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e della Legge 33/2012,

ORDINA

Art. 1

Tutto quanto sopra, nei visti e nei considerando, è parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

Per le ragioni sopra esposte, dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, è istituita la Zona a Traffico Controllato dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia, valida per tutti i veicoli a motore, soggetti alla regolamentazione del Codice della Strada e alla Legge n. 33/2012, finalizzata alla sicura e corretta gestione dei flussi veicolari in entrata e in uscita dall'aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia (di seguito denominata solamente "ZTC").

La ZTC copre la viabilità di cui all'allegata planimetria e si compone di due ingressi principali al sedime aeroportuale ("portali principali di entrata") collocati rispettivamente in viale Galileo Galilei e in via Ca' da Mosto, e di due uscite principali ("portali principali di uscita") collocate rispettivamente in viale Galileo Galilei e in via Ca' da Mosto.

La ZTC si compone, altresì, di varchi di entrata e uscita secondari ("varchi") in corrispondenza degli spazi viari del sedime aeroportuale esclusi per esigenze operative dall'ambito applicativo della ZTC, nonché posti in corrispondenza delle uscite ed entrate dei parcheggi ad uso pubblico e dei parcheggi riservati insistenti sul sedime aeroportuale.

I portali principali di entrata e uscita e i varchi della ZTC sono segnalati da idonea segnaletica stradale.

I suddetti punti di accesso e uscita della ZTC sono riportati nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.

Art. 3

Ai veicoli di cui al precedente articolo è consentita la permanenza all'interno della ZTC per un tempo massimo di 7 (sette) minuti continuativi.

Tale tempo massimo di permanenza inizia a decorrere dal minuto arrotondato, senza considerazione quindi del tempo in secondi, di ingresso alla ZTC sino al minuto arrotondato dell'uscita dalla ZTC medesima. All'uscita della ZTC il termine di permanenza verrà azzerato. In caso di successivo nuovo ingresso in ZTC decorrerà un nuovo termine di permanenza sempre di 7 minuti e con le medesime modalità qua indicate.

- A) L'ingresso in ZTC avviene al momento del transito del veicolo attraverso uno qualunque dei seguenti punti di accesso ZTC:
- (i) "*portale principale di entrata*" collocato all'inizio della corsia di ingresso al sedime aeroportuale di viale Galileo Galilei;
 - (ii) "*portale principale di entrata*" collocato lungo via Ca' da Mosto;
 - (iii) "*varco*" posto all'uscita da un'area di sosta delimitata da sbarra (parcheggio ad uso pubblico o parcheggio privato), come indicato da segnaletica;
 - (iv) "*varco*" posto all'uscita di un'area viaria del sedime aeroportuale esclusa dall'ambito della ZTC, come indicato da segnaletica.
- B) L'uscita dalla ZTC si considera avvenuta nel momento in cui il medesimo veicolo transita al di sotto di uno qualunque dei seguenti punti di uscita ZTC:
- (i) "*portale principale di uscita*" collocato alla fine delle corsie di uscita dal sedime aeroportuale di viale Galileo Galilei;
 - (ii) "*portale principale di uscita*" collocato lungo via Ca' da Mosto;

- (iii) "varco" posto all'ingresso di un'area di sosta delimitata da sbarra (parcheggio ad uso pubblico o parcheggio privato), come indicato da segnaletica;
- (iv) "varco" posto all'ingresso di un'area viaria del sedime aeroportuale esclusa dall'ambito della ZTC, come indicato da segnaletica.

Il controllo del tempo di permanenza nella ZTC è verificato anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati o autorizzati al funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.

Il limite temporale di permanenza di 7 (sette) minuti continuativi viene considerato congruo e pienamente sufficiente, anche in ragione di quanto in premessa, per percorrere con qualsiasi veicolo a motore, nel rispetto dei limiti di velocità previsti nel sedime aeroportuale, il tratto più lungo tra un portale o varco di ingresso in ZTC e il più lontano portale o varco di uscita dalla ZTC, anche considerando eventi particolari o congestioni del traffico. Tale limite temporale di permanenza si ritiene congruo anche in considerazione della previsione di sospensione della rilevazione dei tempi di transito all'interno della ZTC nei casi documentati, di particolare eccezionalità, che abbiano impatto sulla viabilità aeroportuale disciplinate al successivo art. 10.

Art. 4

La rilevazione delle infrazioni di cui alla presente Ordinanza è rimessa agli Organi di Polizia Locale, competenti a svolgere il servizio di controllo e repressione delle infrazioni al Codice della Strada lungo la viabilità aperta al pubblico transito dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia.

Tali Organi di Polizia Locale gestiranno gli accertamenti del tempo massimo di permanenza all'interno della ZTC, con le modalità ritenute opportune, ivi compreso il controllo dei dati rilevati in maniera completamente automatica dal sistema di telecamere ZTC, nonché la conseguente procedura sanzionatoria, di riscossione e l'eventuale contenzioso relativo alle sanzioni irrogate.

Art. 5

La violazione dei limiti di permanenza disposti all'art. 3 dalla presente Ordinanza è disciplinata dal comma 3 dell'art. 1 della legge 22 marzo 2012, n. 33 con la previsione del "pagamento di una sanzione amministrativa di una somma da euro 38 a euro 156 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 81 a euro 321 per i restanti veicoli".

Art. 6

In considerazione di quanto indicato in premesse relativamente alle riscontrate violazioni in ambito viario e considerato il rilevante numero di automezzi da trasporto pubblico operanti presso l'Aeroporto Marco Polo di Venezia, con il conseguente impatto che tali veicoli possono avere sulla sicurezza della circolazione e dei passeggeri, i limiti temporali di permanenza nella ZTC, di cui all'art. 3, e le sanzioni di cui all'art. 5 si applicano anche ai veicoli adibiti a Trasporto Pubblico di Linea, agli NCC e ai Taxi:

- (i) subconcessionari di spazi riservati per la sosta con il Gestore SAVE S.p.A., dovendo in tal caso, per non incorrere nelle sanzioni di cui alla presente ordinanza, uscire dalla ZTC entro il tempo di permanenza di cui all'art. 3 tramite accesso al varco che conduce alle aree di sosta oggetto della subconcessione, oppure uscire dalla ZTC con le modalità di cui all'art. 3 lett. B);
- (ii) titolari di abbonamento per la sosta all'interno dei parcheggi ad uso pubblico dell'aeroporto medesimo, dovendo in tali ipotesi per non incorrere nelle sanzioni di cui alla presente ordinanza, uscire dalla ZTC entro il tempo di permanenza di cui all'art. 3 tramite accesso al varco dei predetti parcheggi ove risultano essere autorizzati, oppure uscire dalla ZTC con le modalità di cui all'art. 3 lett. B);
- (iii) non subconcessionari di spazi riservati dal Gestore SAVE S.p.A. né titolari di abbonamenti ad aree di sosta, dovendo in tal caso uscire dalla ZTC con le modalità di cui all'art. 3 lett. B).

È predisposta a cura del Gestore SAVE S.p.A. una specifica area di attesa, sita in sedime aeroportuale ma al di fuori della ZTC, di nr. 6 stalli auto in totale riservati per la sosta/fermata dei mezzi NCC e TAXI non subconcessionari di spazi dedicati.

Art. 7

La "ZTC" sarà operativa tutti i giorni dell'anno, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Art. 8

Il Gestore SAVE S.p.A. è demandato alla tenuta e all'aggiornamento di un apposito elenco dei veicoli autorizzati a permanere all'interno della ZTC per un tempo superiore a quanto indicato all'art. 3, in ragione di specifiche e dimostrate esigenze contingenti ed eccezionali connesse all'operatività aeroportuale, al diretto coinvolgimento nei lavori o nella fornitura di servizi all'interno dei cantieri dell'aeroporto, alle consegne di merci e valori all'interno del sedime aeroportuale da parte di spedizionieri autorizzati o corrieri espressi.

Le richieste dovranno pervenire in conformità al successivo art. 9 secondo le modalità, nelle forme e tempi previsti dal Gestore SAVE S.p.A., il quale è incaricato della valutazione della congruità delle medesime e, in caso di riscontro positivo, dell'inserimento delle targhe dei veicoli autorizzati nell'elenco di cui sopra

Art. 9

Ai fini dell'inserimento di un determinato veicolo nell'elenco di cui al precedente articolo, l'interessato richiedente dovrà formulare apposita e motivata istanza scritta secondo le istruzioni e con le modalità indicate sul sito internet del Gestore SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it).

La richiesta potrà essere effettuata sia prima che dopo il transito previsto. In entrambi i casi il termine per la richiesta di accreditamento ed esenzione dal limite di cui all'art. 3, deve tassativamente pervenire a SAVE S.p.A., nelle forme indicate, entro le 72 (settantadue) ore rispetto all'orario di transito rispettivamente previsto o effettuato.

Art. 10

Nei casi di applicazione del Piano di Emergenza Aeroportuale ed in tutti i casi nei quali si verifichi un importante rallentamento o blocco del traffico veicolare all'interno della ZTC (es: per incidente stradale, per code prolungate) o un guasto all'apparecchiatura del sistema di controllo automatizzato delle infrazioni, il personale in servizio del Gestore SAVE S.p.A. provvederà alla immediata registrazione dell'evento, specificando le conseguenze sulla viabilità ordinaria.

SAVE S.p.A. darà comunicazione degli eventi rilevanti alle Forze dell'Ordine di cui all'art. 4, tramite e-mail, ai fini della temporanea disattivazione del sistema di controllo automatizzato o comunque della sospensione temporanea delle rilevazioni sui tempi di permanenza dei veicoli in ZTC e delle relative sanzioni.

Al termine del periodo caratterizzato dall'evento di cui al primo comma del presente articolo, come comunicato da SAVE S.p.A., riprenderanno le normali funzionalità della ZTC e del sistema di rilevamento automatico delle infrazioni.

Art. 11

Ferma restando l'efficacia della ZTC dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, è previsto un periodo di "pre-esercizio" tecnico del solo sistema di rilevazione automatica delle infrazioni della durata di 1 (un) mese a decorrere dalla data di consegna delle apparecchiature di rilevazione automatica agli Organi di Polizia Locale, come attestato da apposito verbale redatto a cura del Gestore SAVE S.p.A.

Durante il periodo di "pre-esercizio" non verranno irrogate sanzioni in modo automatico, bensì potranno essere sanzionate le infrazioni per il mancato rispetto del tempo massimo di cui all'art. 3 della presente Ordinanza rilevate con altre forme dagli Organi di Polizia Locale di cui all'art. 4.

Art. 12


La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del giorno 01.10.2018 e sarà consultabile sul sito internet di ENAC e/o del Gestore SAVE S.p.A.

Art. 13

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Venezia, 4 Settembre 2018

IL DIRETTORE
Dott.ssa Roberta Carli



1	PROJEKTANT	INSTITUT ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
2	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
3	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
4	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
5	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
6	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
7	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
8	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
9	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
10	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
11	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
12	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
13	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
14	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
15	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
16	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
17	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
18	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
19	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
20	POSREDOVAČ	POSREDOVANJE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE

**MINISTARSTVO DRUŠTVA I INFRASTRUKTURE I UGRADNINE
 FINE IZOBILJE AVIJSKE OPLEĆE**
 REPUBLIKA SRBIJA
 BEOGRAD
 REPUBLICAN BUREAU OF URBANISM AND ARCHITECTURE
 21. C.

**PROJEKAT
 PROMETNI I PROMETNO-POSREDOVAČKI
 PLAN**

1:1000
 1:500
 1:200
 1:100
 1:50
 1:25
 1:10
 1:5
 1:2
 1:1

1:1000
 1:500
 1:200
 1:100
 1:50
 1:25
 1:10
 1:5
 1:2
 1:1

